



DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NOMINATO CON DECRETO ASSESSORIALE REP. N. 7218 del 04.12.2019

n. 20 del 11/06/2021

Oggetto: **Schema di convenzione tra il Museo Internazionale delle Marionette "Antonio Pasqualino" e l'ERSU di Palermo.**

L'anno 2021, il giorno 11 del mese di giugno, alle ore 14.00 in modalità telematica secondo quanto previsto dal "Regolamento per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica", si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Palermo.

Sono presenti:

Prof. Giuseppe Di Miceli	Presidente.
Prof.ssa Antonella Sciortino	Consigliera rappresentante dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori.
Dott.ssa Adelaide Carista	Consigliera rappresentante degli studenti.
Sig. Giorgio Gennusa	Consigliere rappresentante degli studenti.
Dott. Emanuele Nasello	Consigliere rappresentante degli studenti.
Ing. Ernesto Bruno	Direttore f.f..
Dott. Mario Pantano	Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
Dott. Tommaso Mercadante	Componente del Collegio dei Revisori dei Conti.
Sig. Giovanni Rubino	Componente supplente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore f.f. Ernesto Bruno coadiuvato dal dott. Guglielmo Castellana della segreteria del CdA.

Il Presidente del CdA, constatata la regolare convocazione ed il numero legale dei consiglieri presenti, introduce la proposta di deliberazione del Direttore f.f. Ernesto Bruno, avente per oggetto: **"Schema di convenzione tra il Museo Internazionale delle Marionette "Antonio Pasqualino" e l'ERSU di Palermo.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO	lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA	la L.R. n. 10 del 15.05.2000 e s.m.i.;
VISTO	l'art. 7 della L.R. 25 novembre 2002, n. 20, che ha istituito gli Enti Regionali

GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

per il diritto allo Studio Universitario in numero corrispondente a quello degli atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede;

VISTA

la L.R. n. 7 del 21.05.2019;

VISTA

la L.R. n. 10 del 20.06.2019;

CONSIDERATO

- che il 30 Novembre 1995 è stata stipulata la convenzione tra l'Università degli studi di Palermo, IACP e l'ex Opera universitaria, oggi ERSU di Palermo, per il recupero di diversi immobili (tra cui l'ExHotel de France) da destinare secondo le finalità di cui alla Legge n.309/91;
- che lo I.A.C.P., a seguito della suddetta convenzione, ha ristrutturato, tra gli altri, l'immobile denominato ex Hotel de France, ubicato in Palermo, vicolo Sant'Uffizio – vicolo Niscemi – piazza Niscemi, catastato al Fg. 133, particelle 132/133/134;
- che il suddetto immobile è di proprietà dell'Università degli Studi di Palermo;
- che la convenzione del 19/10/2000, nel richiamare la convenzione del 30/11/1995, ha previsto che l'immobile sopra indicato, al termine della ristrutturazione, fosse consegnato dallo I.A.C.P. all'ex Opera Universitaria di Palermo (oggi Ersu di Palermo) e che fosse stipulato apposito atto regolatore;
- che il 18/03/2004 è stato stipulato apposito contratto di locazione immobiliare di edilizia residenziale universitaria tra lo I.A.C.P. e l'Amministrazione per la durata di anni venti a decorrere dal 01/03/2004 al 28/02/2024 salvo rinnovo;
- che l'art. 2 del contratto di locazione del 18/03/2004 concede la possibilità all'Amministrazione di sublocare a terzi il teatro annesso all'Hotel de France;
- che il teatro annesso all'Hotel De France è stato consegnato all'Amministrazione dallo I.A.C.P. con verbale del 23 febbraio 2004;
- che in data 23/03/2004 è stata stipulata la convenzione tra l'Amministrazione e l'Associazione, registrata all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Palermo 3 il 6/4/2004 al n. 2498 che includeva l'assegnazione dell'immobile, per la parte relativa ai locali del teatroannessi, per anni sei rinnovabili per altri sei ad un canone annuo di locazione di €13.000,00 oltre I.V.A., rivalutato annualmente nella misura del 75% (settantacinque per cento) dell'indice ISTAT;
- che l'art. 2 della suddetta Convenzione prevedeva che la concessione dei locali cominciava il 01/04/2004 e terminava il 31/03/2010 e, in caso di mancata disdetta, si rinnovava per un uguale periodo, ovvero fino al 31/03/2016;
- che con la nota protocollo n° 3039 del 19/03/2015, trasmessa mediante Raccomandata A/R n°141385964938 del 25/03/2015,

GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

l'Amministrazione ha inviato il preavviso della scadenza della Convenzione prevista in data 31/03/2016;

- che con successiva nota, protocollo n° 2752 del 30/03/2016, trasmessa mediante Raccomandata a mano il 31/03/2016, l'Amministrazione ha invitato l'Associazione a porre in essere tutti gli adempimenti connessi alla scadenza della Convenzione;
- che dal mese di ottobre 2017 a tutto il 2019 durante il periodo di commissariamento dell'Amministrazione sono state trasmesse le seguenti note:
 - protocollo n°20646 del 27/10/2017;
 - protocollo n°973 del 7/01/2018;
 - protocollo n°1598 del 08/02/2018
 - protocollo n°7421 del 30/07/2018;
 - protocollo n°24929 del 20/11/2018;
 - protocollo n°54861 del 15/10/2020,con le quali si invitava a porre in essere gli adempimenti connessi alla scadenza della Convenzione;
- che dal mese di dicembre 2019 si è insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione dell'ERSU di Palermo che, in considerazione della notevole valenza culturale di livello internazionale dell'Associazione (vedi curriculum allegato come parte integrante della presente Convenzione), ha iniziato un percorso nella direzione della stipula di un nuovo accordo convenzionale in prosecuzione del precedente con approfondimento e rivisitazione dei contenuti;

RITENUTO opportuno redigere una nuova Convenzione tra il Museo Internazionale delle Marionette Antonio Pasqualino e l'ERSU di Palermo, il cui schema, predisposto dall'Ufficio di Presidenza e Cerimoniale e dall'Ufficio Legale, è allegato alla presente;

VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Direttore f.f. ing. Ernesto Bruno;

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano e si intendono parte integrante del presente provvedimento, **all'unanimità**, con il parere favorevole di legittimità e regolarità tecnico-amministrativa e contabile del Direttore f.f., espresso ai sensi dell'art. 14 comma 5 della l.r. 20/2002 e ss.mm.ii.

DELIBERA

Art. 1

DI APPROVARE lo schema di convenzione tra il Museo Internazionale delle Marionette "Antonio Pasqualino" e l'ERSU di Palermo nel testo allegato che fa parte integrante del presente atto.

Art. 2

Di dare mandato al Direttore f.f. di provvedere ad ogni adempimento amministrativo consequenziale.

La presente delibera ha efficacia immediata e la pubblicazione della stessa sull'Albo online dell'Ente ha validità di notifica; la stessa sarà pubblicata su apposita sottosezione "Provvedimenti Organo di indirizzo politico" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.

Il Segretario
Direttore f.f.
Ernesto Bruno

Il Presidente
Prof. Giuseppe Di Miceli

CONVENZIONE

L'anno 2021 il giorno xxxx del mese di xxxx, in Palermo, nei locali della Presidenza dell'Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Palermo, l'E.R.S.U. di Palermo, Codice Fiscale 80017160823, con sede in Palermo, Viale delle Scienze, ed. 1, che nel contesto della presente Convenzione verrà, d'ora in poi, indicata con la parola "Amministrazione", rappresentata dal Prof. Giuseppe Di Miceli, n.q. di Presidente del C. di A. dell'Ersu di Palermo, nato a xxx il xx/xx/xxxxx (Carta identità n°

_____ rilasciata dal Comune di xxx il _____), indirizzo pec: _____, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Ente e l'Associazione per la Conservazione delle tradizioni popolari - "Museo Internazionale delle Marionette Antonio Pasqualino", P.I. 03351420827 - Codice Fiscale 80023330824, che nel contesto della presente Convenzione verrà, d'ora in poi, indicata con la parola "Associazione", rappresentata dal Prof. Rosario Perricone, n.q., di Presidente, nato a xxx il xx/xx/xxxxx (Carta d'identità n. _____ rilasciata dal Comune di xxx il _____), indirizzo pec: _____ ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Associazione per la Conservazione delle tradizioni popolari siti in Palermo in P.tta Antonio Pasqualino n.5.

PREMESSO

che, per quanto l'immobile oggetto del presente contratto sia di proprietà dell'Università degli Studi di Palermo, l'ERSU ne ha la disponibilità ed è legittimata alla stipula del presente contratto: infatti la convenzione del 19/10/2000, nel richiamare la convenzione del 30/11/1995, ha previsto che l'immobile sopra indicato, al termine della ristrutturazione, fosse consegnato dallo I.A.C.P. all'ex Opera Universitaria di Palermo (oggi Ersu di Palermo) e che fosse stipulato apposito atto regolatore;

mentre il 18/03/2004 è stato stipulato apposito contratto di locazione immobiliare di edilizia residenziale universitaria tra lo I.A.C.P. e l'Amministrazione per la durata di anni venti a decorrere dal 01/03/2004 al 28/02/2024 salvo rinnovo il cui art. 2 concede la possibilità all'Amministrazione di sublocare a terzi il teatro annesso all'Hotel de France;

- che il teatro annesso all'Hotel De France è stato consegnato all'Amministrazione dallo I.A.C.P. con verbale del 23 febbraio 2004, ed è composto da:
 - piano terra, piano ammezzato, piano primo, piano secondo, piano terzo, piano attico;
 - teatro annesso all'edificio con accesso da piazzetta Antonio Pasqualino costituito al piano terra da grande ingresso con scala e ascensore e da un locale per impianti tecnologici; al piano ammezzato da numero cinque locali uffici oltre servizi; al piano primo da numero tre sale teatro, numero tre stanze per cineteca, numero due stanze oltre servizi;
- che in data 23/03/2004 è stata stipulata la convenzione tra l'Amministrazione e l'Associazione, registrata all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Palermo 3 il 6/4/2004 al n. 2498 che includeva l'assegnazione dell'immobile, per la parte

relativa ai locali del teatro annessi, per anni sei rinnovabili per altri sei ad un canone annuo di locazione di €.13.000,00 oltre I.V.A., rivalutato annualmente nella misura del 75% (settantacinque per cento) dell'indice ISTAT;

- che l'art. 2 della suddetta Convenzione prevedeva che la concessione dei locali cominciava il 01/04/2004 e terminava il 31/03/2010 e, in caso di mancata disdetta, si rinnovava per un uguale periodo, ovvero fino al 31/03/2016;
- con la nota protocollo n° 3039 del 19/03/2015, trasmessa mediante Raccomandata A/R n°141385964938 del 25/03/2015, l'Amministrazione ha inviato il preavviso della scadenza della Convenzione prevista in data 31/03/2016;
- che con successiva nota, protocollo n° 2752 del 30/03/2016, trasmessa mediante Raccomandata a mano il 31/03/2016, l'Amministrazione ha invitato l'Associazione a porre in essere tutti gli adempimenti connessi alla scadenza della Convenzione;
- che dal mese di ottobre 2017 a tutto il 2019 durante il periodo di commissariamento dell'Amministrazione sono state trasmesse le seguenti note:
 - nota protocollo n° 20646 del 27/10/2017, protocollo n° 20646 del 27/10/2017, protocollo n° 973 del 7/01/2018, protocollo n° 1598 del 08/02/2018, protocollo n° 7421 del 30/07/2018, protocollo n° 24929 del 20/11/2018 e protocollo n° 54861 del 15/10/2020, tutte in prosecuzione delle precedenti summenzionate che invitavano a porre in essere gli adempimenti connessi alla scadenza della Convenzione;
- che dal mese di dicembre 2019 si è insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione dell'ERSU di Palermo che, in considerazione della notevole valenza culturale di livello internazionale dell'Associazione (vedi curriculum allegato come parte integrante della presente Convenzione), ha iniziato un percorso nella direzione della stipula di un nuovo accordo convenzionale in prosecuzione del precedente con approfondimento e rivisitazione dei contenuti;
- che l'Associazione si è resa disponibile all'iniziativa dell'Amministrazione proponendo, a garanzia della continuità dell'accordo, di saldare all'Amministrazione, entro la data di stipula della presente convenzione la somma di € _____ onnicomprensiva dei canoni di locazione computati dal 1 gennaio 2018 al 31 maggio 2021 e di effettuare l'accredito della somma di € _____ relativa al periodo 1 giugno - 31 dicembre 2021 entro _____giorni dalla data della stipula della presente convenzione.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato,
SI CONVIENE

Art. 1) L'Amministrazione concede, a titolo oneroso, all'Associazione i seguenti locali: teatro annesso all'edificio denominato ex Hotel De France, con accesso da piazzetta Niscemi costituito al piano terra da grande ingresso con scala e ascensore e da un locale per impianti tecnologici; al piano ammezzato da numero quattro locali uffici oltre servizi; al piano primo da numero tre sale teatro, numero tre stanze per cineteca, numero due stanze oltre servizi (cfr. locali evidenziati in giallo nelle planimetrie allegate, parte integrante della presente convenzione) per una superficie complessiva di 1188,57 mq.

Art. 2) La presente convenzione e quindi la concessione dei locali all'Associazione ha la durata di anni 9 (nove) a partire dall'avveramento della condizione sospensiva di cui al comma che segue.

L'accredito della somma di € _____ onnicomprensiva dei canoni di locazione computati dal 1 gennaio 2018 al 31 maggio 2021 (€ _____) e di quelli relativa al periodo 1 giugno - 31 dicembre 2021 € _____ entro _____giorni dalla data della stipula della presente o, se successivo, dal decorso del termine i cinque giorni dalla accettazione e validazione della documentazione prodotta dall'Associazione così come previsto dagli artt.6 e 12 della presente convenzione è, per espressa intesa tra le parti, individuata come condizione sospensiva.

L'Associazione manifesta piena accettazione della ulteriore condizione, avente però effetto risolutivo, alla cui stregua il contratto di locazione intercorrente tra l'Ersu di Palermo e lo I.A.C.P. con scadenza fissata al 28/02/2024 cessi di avere effetti, facendo conseguentemente venir meno alla disponibilità dell'immobile.

Alla scadenza dei nove anni la presente convenzione non potrà rinnovarsi automaticamente, per l'eventuale rinnovo sarà necessaria la stipula di un nuovo atto convenzionale.

I locali vengono concessi all'Associazione per lo svolgimento di manifestazioni teatrali, per il Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino e la Biblioteca Giuseppe Leggio e per tutte le altre attività che l'Associazione svolge per statuto. È espressamente vietata, pena l'immediata risoluzione del presente, la sub locazione totale e/o parziale dei locali da parte dell'Associazione.

Art. 3) Rimane espressamente vietato all'Associazione di eseguire, senza il consenso preventivo scritto dell'Amministrazione, a pena di risoluzione della convenzione, modifiche murarie e strutturali. L'Associazione, a propria cura e spese non rimborsabili dall'Amministrazione, con il consenso scritto dell'Amministrazione, previa comunicazione, potrà eseguire nei locali oggetto di concessione tutte le migliorie ed addizioni che ritenga utili per l'uso convenuto, fatti salvi il rispetto delle previsioni di legge e le prescritte preventive autorizzazioni da parte delle competenti autorità. Tutti i miglioramenti, le riparazioni, le addizioni, gli allacciamenti e quant'altro effettuato dall'Associazione, resteranno alla cessazione della convenzione, per qualsiasi causa essa si verifichi, acquisite dall'Amministrazione, senza che l'Associazione o altri possano pretendere per essi indennità, compensi, rimborsi o risarcimenti

Art. 4) L'esecuzione delle opere di manutenzione e riparazione ordinaria dell'immobile e di quelle necessarie al funzionamento dello stesso per l'uso cui è destinato sono a carico dell'Associazione.

Le riparazioni tutte, di cui all'art. 1609 del C.C. e la manutenzione ordinaria necessaria alla struttura concessa per tutta la durata della presente convenzione, sono a carico dell'Associazione, così come ogni altra opera necessaria al buon funzionamento degli impianti, senza onere alcuno per l'Amministrazione e senza pretendere indennità o rimborsi nel corso del rapporto contrattuale o al termine dello stesso. L'Amministrazione ha la facoltà di sostituirsi all'Associazione qualora questa non vi provveda tempestivamente ed il relativo costo dovrà essergli rimborsato entro giorni 30 (trenta) dall'avvenuta riparazione. Sono a carico dell'Associazione tutte le spese necessarie per il funzionamento dell'immobile nonché tutte le spese relative agli allacci ed ai consumi di energia elettrica, acqua, gas, telefono, riscaldamento e tariffa raccolta rifiuti i cui contratti devono essere direttamente intestati. Sono a carico dell'Associazione tutti gli interventi di

manutenzione ordinaria della struttura, dei locali, degli arredi, degli impianti secondo quanto stabilito in termini generali dalla normativa e tali da assicurare il perfetto stato di manutenzione e di conservazione, salvo la naturale usura del tempo. A titolo esemplificativo si indicano i seguenti interventi manutentivi a carico dell'Associazione: riparazione e/o sostituzione della rubinetteria e dei sanitari in genere; riparazione e/o sostituzione degli arredi e delle attrezzature in dotazione in tutti i locali; dotazione di estintori e loro manutenzione e controllo/revisione periodica di legge e segnaletica di sicurezza; disotturazione e/o riparazione degli scarichi degli apparecchi igienico-sanitari, dei pozzetti di ispezione e relative opere murarie; manutenzione ed eventuale sostituzione di elementi meccanici ed elettrici dell'impianto di approvvigionamento idrico; manutenzione e sostituzione di elementi del quadro elettrico e degli apparecchi di illuminazione; pulizia annuale e revisione caldaie; sostituzione vetri; riparazione e/o sostituzione di infissi interni ed esterni; tinteggiatura interna ed esterna delle pareti pulizia aree esterne di pertinenza.

Sono a carico dell'Amministrazione e/o del proprietario dell'immobile solo ed esclusivamente le manutenzioni straordinarie del complesso (come, ad esempio, la riparazione delle coperture o di qualsiasi altra superficie strutturale dell'edificio facente parte della presente convenzione). L'Associazione, previo accordo con l'Amministrazione, potrà provvedere ad anticipare le somme per i lavori di somma urgenza che saranno scomutate dal canone annuale di locazione.

L'associazione è tenuta a custodire e a conservare l'immobile e gli impianti con la diligenza del buon padre di famiglia.

Art. 5) Oltre a quanto previsto nel precedente art. 4, restano a totale carico dell'Associazione gli oneri relativi: alla gestione, alla manutenzione ordinaria, all'arredamento dei locali, alla fornitura di energia elettrica, alla fornitura di gas, alla fornitura di acqua, all'attivazione di eventuali linee telefoniche e di connessione dati, alla integrazione e al completamento delle misure finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche, degli impianti antincendio e di illuminazione, alla corresponsione della tariffa TARI-TASI nonché ogni tassa o contributo dovuti per legge; a qualsiasi spesa che si rendesse necessaria per migliorare il servizio, ivi compreso eventuali adeguamenti imposte da nuove normative emanate nel periodo di vigenza della concessione, esonerando totalmente l'Amministrazione da eventuali rimborsi; all'acquisizione, a proprio esclusivo carico e responsabilità, di ogni ulteriore autorizzazione eventualmente necessaria all'esercizio dell'attività sul bene dato in concessione, inclusi i provvedimenti di classificazione per l'esercizio dell'attività di pubblico spettacolo; all'obbligo di richiedere agli Enti preposti, a propria cura e spese, all'ottenimento di approvazioni ed autorizzazioni preventive da parte del Comune di Palermo per l'apporto di modifiche, innovazioni o trasformazioni ai beni oggetto della locazione; a tutti gli adempimenti ed obblighi necessari all'espletamento della succitata attività che vengono previsti dalla legge in materia amministrativa, contabile e fiscale; alla stipula di apposita polizza fidejussoria assicurativa o bancaria a garanzia degli obblighi contrattuali di cui all'art.9 della presente convenzione; all'eventuale integrazione delle protezioni antincendio per gli usi museali, alle spese condominiali, ivi compresa ogni responsabilità per eventuali danni a cose, persone o animali; alle spese assicurative previste nel successivo art. 13.

Art. 6) Il canone annuo per la concessione dei locali è determinato in € _____ (Euro _____) oltre I.V.A.. Il canone annuo dovrà essere corrisposto mediante unico versamento anticipato entro il 28 febbraio di ogni anno, ovviamente a partire dal 2022.

Il mancato pagamento del canone entro giorni novanta dalla data prevista, comporterà la risoluzione immediata della convenzione, con conseguente obbligo per l'Associazione di riconsegnare all'Amministrazione i locali liberi da cose, persone o animali nello stato in cui sono stati consegnati.

Il canone annuo per la concessione dei locali viene aggiornato ogni anno nella misura del 75% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. In ogni caso, laddove dovesse cambiare l'indice di riferimento in relazione ad inderogabili disposizioni legislative, sia nazionali, sia comunitarie e sia regionali, verrà applicata, comunque, quella più favorevole all'Amministrazione.

Art. 7) L'Associazione si impegna a garantire agli studenti e alle studentesse universitari italiani e stranieri assistiti dall'Amministrazione, a ospiti a vario titolo dell'Amministrazione e a dipendenti dell'Amministrazione i seguenti servizi:

- A) ingresso ridotto del 50% al Museo delle marionette "Antonio Pasqualino";
- B) accesso con prezzo ridotto del 50% alle visite guidate, ai laboratori e ai corsi;
- C) ingresso ridotto del 50% agli spettacoli che si svolgeranno presso la sede del Museo delle marionette "Antonio Pasqualino";
- D) consegna di n. 200 biglietti gratuiti all'anno per l'ingresso agli spettacoli di cui al punto precedente;
- E) accesso gratuito per uso didattico alla Biblioteca "Giuseppe Leggio";
- F) ingresso ridotto del 50% agli spettacoli del Festival di Morgana - Rassegna dell'opera dei pupi;
- G) nel primo anno di attivazione della presente convenzione, l'Amministrazione si impegna ad acquistare un minimo di n. 300 biglietti per l'ingresso agli spettacoli dell'Opera dei Pupi previsti nella Stagione Teatrale dell'anno 2021/2022, da assegnare agli studenti tramite procedura ad evidenza pubblica.
- H) L'Associazione si impegna a garantire all'Amministrazione, compatibilmente con il proprio calendario di attività e i propri periodi ed orari ordinari di apertura, la fruizione del locale teatro e della sala della biblioteca, per l'organizzazione di conferenze, congressi, rassegne cinematografiche, seminari e dibattiti. Il diritto di fruizione consiste nella disponibilità dei locali (teatro e sala biblioteca) e della relativa illuminazione, restando esclusi tutti gli altri servizi che saranno eventualmente resi dall'Associazione in base ad accordi di volta in volta stipulati. La richiesta di utilizzo dei suddetti locali da parte dell'Amministrazione, dovrà essere formulata per iscritto (anche via email) almeno 10 (dieci) giorni prima dell'evento per cui si chiede la disponibilità. In caso di rifiuto immotivato e non giustificato da parte dell'Associazione a concedere i locali all'Amministrazione per più di tre volte, anche non consecutive, nell'arco di ogni anno solare o l'inosservanza dei benefici e/o servizi in favore dei legittimati indicati al primo comma del presente articolo, si procederà alla risoluzione immediata della presente convenzione.

Art.8) Tenendo in conto la continuità temporale della fruizione da parte dell'Associazione dei locali oggetto della presente convenzione, gli stessi

saranno affidati dall'Amministrazione all'Associazione, nello stato in cui si trovano, alla sottoscrizione della presente convenzione, che funge anche da verbale di consegna. Alla scadenza della convenzione, con apposito verbale, l'Associazione dovrà riconsegnare i locali all'Amministrazione liberi da persone, cose e animali e in un buono stato di conservazione.

- Art.9) A tutti gli effetti di legge, nonché per qualsiasi controversia, connessa o comunque collegata alla presente convenzione, l'Associazione elegge domicilio nei locali oggetto della presente convenzione, mentre l'Amministrazione elegge domicilio presso la Residenza Universitaria Santi Romano, sita in Palermo, viale delle Scienze, ed. 1.
- Art.10) L'Associazione, entro giorni sessanta dalla sottoscrizione della presente convenzione, pena la risoluzione, dovrà fornire all'Amministrazione le specifiche relative al documento unico per la valutazione rischi da interferenze (DUVRI) oggetto della presente convenzione e per i lavoratori che vi operano.
- Art.11) L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare sopralluoghi in ogni tempo e per tutta la durata della convenzione per verificare che l'Associazione rispetti gli obblighi contrattuali previo preavviso di cinque giorni lavorativi.
- Art.12) L'Associazione è unica e solo responsabile della gestione e del funzionamento dei locali, dei rapporti con gli utenti/clienti, con il proprio personale e con i terzi. L'Associazione solleva l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti. Esso è inoltre responsabile di ogni danno od inconveniente che possa derivare per qualsiasi causa alle persone o alle cose a seguito dell'uso dell'immobile, alle attrezzature e agli impianti. Ai fini della garanzia di quanto sopra, l'Associazione (SI IMPEGNA A STIPULARE) ha stipulato, per tutta la durata della convenzione, in data XXXXXX la polizza assicurativa con la Compagnia Assicurativa XXXXXX. con i seguenti massimali: € 5.000.000,00 per responsabilità civile verso terzi per anno e per sinistro; € 1.000.000,00 a persona per responsabilità civile verso i prestatori d'opera con l'inclusione della garanzia "ricorso terzi da incendio" e la polizza incendio a beneficio dell'Amministrazione solo con rischio locativo.
- Art.13) Costituiscono causa di risoluzione della convenzione, ai sensi all'art. 1456 del Codice Civile:
- la mancata richiesta ed acquisizione delle necessarie autorizzazioni per l'esercizio dell'attività;
 - la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività;
 - la morosità nel pagamento del canone che si protragga per oltre novanta giorni dalla scadenza di pagamento;
 - la destinazione dei locali ad un uso diverso da quello previsto senza preventivo accordo scritto tra le parti;
 - la cessione del contratto o il subaffitto dei locali senza il consenso scritto dell'Amministrazione;
 - l'esercitare l'attività ricettiva con condotte che, sebbene non penalmente rilevanti, siano indecorose e tali da recare danno all'immagine dell'Amministrazione;
 - il mancato rinnovo del contratto di locazione tra I.A.C.P. e l'Amministrazione previsto al precedente art. due della presente convenzione.

Nei casi sopra elencati, l'Associazione deve rilasciare immediatamente l'immobile senza che al medesimo possa essere riconosciuto alcunché a titolo di indennizzo.

Art.14) Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere approvata mediante atto scritto.

Art.15) Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. "Codice della Privacy" e [ss.mm.ii.](#), l'Associazione autorizza l'Amministrazione a trattare i propri dati personali nell'ambito delle finalità e modalità della presente convenzione. Inoltre, l'Associazione dichiara di essere stata informata circa le finalità e le modalità del trattamento, la natura del conferimento, le conseguenze dell'eventuale rifiuto, i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati stessi, nonché il responsabile del trattamento dei dati in persona del XXXXX XXXXX.

L'ERSU provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente collaborazione, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE 679/2016. L'Associazione si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'ERSU unitamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente collaborazione.

Art.16) Tutte le controversie riguardanti la corretta esecuzione degli adempimenti di cui alla presente convenzione, che non sia possibile risolvere in via amministrativa, sono devolute all'autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello di Palermo.

Art.17) Per quanto non previsto si applica la normativa vigente.

Art.18) Le planimetrie dell'immobile e il curriculum dell'Associazione in allegato sono parte integrante della presente convenzione.

Art.19) Le spese di registrazione e di bollo della presente convenzione sono a carico dell'Associazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE
Dott. Rosario Perricone

IL PRESIDENTE DEL CdA ERSU PALERMO
Prof. Giuseppe Di Miceli